

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24142 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: GRASSO GIANLUCA
Data pubblicazione: 28/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1422/2024 R.G. proposto da:

SAVOCA Mirella Agata, SAVOCA Rossana Claudia Filippa, GIORDANO Greta Maria Azzurra, rappresentate e difese dall'avvocato Giacomo Enrico Bellavia;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 4733/2023, depositata il 1° giugno 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 9 luglio 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – Savoca Rossana Claudia Filippa, Savoca Mirella Agata e Giordano Greta Maria Azzurra, quali ex socie della Gre s.r.l., dichiarata estinta in data 26 luglio 2017 e cancellata dal registro delle imprese il 28 settembre 2017, proponevano distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, iscritti ai nn. R.G.R. 4046/2018, 4052/2018 e 6826/2018, per l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 29320170026376306003, n. 29320170026376306001 e n. 29320170026376306002, relative all'omesso versamento IVA per l'annualità 2015, dovuta a seguito di rideterminazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle entrate.

Si costituiva, altresì, l'agente della riscossione.

All'udienza del 6 maggio 2019 la Commissione tributaria provinciale di Catania, ritenuta la connessione oggettiva dei ricorsi, trattandosi del medesimo debito tributario a carico solidale degli ex soci della Gre s.r.l., disponeva la riunione dei giudizi. Nel corso della medesima udienza il difensore delle contribuenti rappresentava che Giordano Greta Maria Azzurra aveva presentato domanda di adesione alla definizione per estinzione dei carichi tributari riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, prevista dall'art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del 2018, chiedendo la sospensione del giudizio sino alla definizione della domanda; precisava, inoltre, che la domanda di condono attivata da una delle debitrice solidali avrebbe estinto la pretesa anche nei confronti delle altre debitrice. Il medesimo difensore dichiarava di rinunciare espressamente al giudizio; il difensore dell'Agenzia ne prendeva atto e i difensori di Riscossione Sicilia s.p.a. presenti nei giudizi nn. 4052/2018 e 6826/2018 chiedevano pronunciarsi l'estinzione del giudizio.

Con sentenza n. 5217/01/2019, pronunciata il 6 maggio 2019 e depositata il 20 maggio 2019, la Commissione tributaria provinciale di Catania dichiarava estinto il giudizio per rinuncia ai ricorsi.

2. – Avverso la decisione di primo grado Savoca Rossana Claudia Filippa, Savoca Mirella Agata e Giordano Greta Maria Azzurra proponevano appello.

Nel giudizio di appello resistevano l'Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a.

3. – Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Savoca Mirella Agata, Savoca Rossana Claudia Filippa e Giordano Greta Maria Azzurra propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resistono con controricorso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Le ricorrenti hanno depositato istanza per la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che il presente giudizio ha avuto inizio dall'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 29320170026376306003 (R.G.R. primo grado 4046/2018), n. 29320170026376306001 (R.G.R. primo grado 4052/2018) e n. 29320170026376306002 (R.G.R. primo grado 6826/2018), i cui ricorsi sono stati riuniti e dichiarati estinti con la sentenza n. 5217/01/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania, confermata dalla sentenza n. 4733/13/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, quest'ultima impugnata con il presente ricorso.

Nelle more, la ricorrente Giordano Greta Maria Azzurra presentava all'agente della riscossione competente (Riscossione

Sicilia s.p.a.) istanza di definizione per estinzione ex art. 1, commi 184 e 185, della l. n. 145 del 2018.

L'agente della riscossione emetteva formale diniego n. 250340-2019, che veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che lo accoglieva con sentenza n. 1772/02/2021, confermata dalla sentenza n. 6299/15/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 6299/15/2024, l'Agenzia delle entrate - Riscossione, con comunicazione prot. n. 2025/ADERISC/5684432, rideterminava le somme dovute per la cartella n. 29320170026376306002 in euro 49.569,71, elaborando il seguente piano rateale: prima rata con scadenza 1° dicembre 2025, euro 9.913,95; seconda rata con scadenza 2 marzo 2026, euro 9.913,94; terza rata con scadenza 1° giugno 2026, euro 9.913,94; quarta rata con scadenza 31 agosto 2026, euro 9.913,94; quinta rata con scadenza 30 novembre 2026, euro 9.913,94.

Con istanza del 22 maggio 2026 la ricorrente rappresentava a questa Corte l'avvenuta ammissione alla procedura di definizione agevolata e, in considerazione della scadenza del piano rateale al 30 novembre 2026, richiedeva il differimento dell'udienza fissata per il 9 luglio 2026 a data successiva alla scadenza dell'ultima rata.

Successivamente al deposito della predetta istanza, la ricorrente ha provveduto al pagamento anticipato ed integrale di tutte le somme dovute ai fini della definizione agevolata.

L'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, recita: «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

Per effetto dell'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, la procedura di definizione agevolata deve ritenersi perfezionata, con conseguente estinzione del giudizio.

2. – Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 9 luglio 2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno